

Checchè sia della controversia cui, pel diritto francese, ha dato luogo la infuzione indiretta di un privilegio non preciso per testo legislativo, (1) tutti i codici hanno riconosciuto il privilegio (2).

Il Codice della marina mercantile italiana all'art. 121 3 com. dichiarava il privilegio: « tanto pei danni, quanto pel premio di cui sopra, competerá privilegio su la nave, sui noli e sul carico da avere grado dopo le spese di giustizia e prima degli altri privilegi ammessi dalle leggi ».

Questo articolo è abrogato dalla legge del 14 giugno 1925 (art. 14). Si può ritenere con l'abrogazione caduto il privilegio? — No. Sarebbe errore il pensarlo.

Il legislatore ha creduto superflua la dichiarazione che già risulta dai testi del codice di commercio e dell'art. 133 dello stesso codice della marina che non è abrogato. Gli articoli 671 n. 2 e 675 n. 2 Cod. co. di sopra ricordati contengono la dichiarazione del privilegio sul carico e su la nave. E l'articolo predetto lo dichiara sul prodotto della vendita della nave, al n. 2 dopo le spese di vendita. Se, perciò, con l'articolo abrogato avesse dovuto cadere il privilegio, la legge avrebbe colpito anche l'articolo 133 e i numeri predetti degli articoli del codice di commercio. Invece si vede, che trattasi di un privilegio sistematico, che, consacrato formalmente nei testi predetti, non aveva biso-

---

(1) v. LYON CAEN ET RENAULT VI 1055 1075 e 1017, DE COURCY III p. 38, DANJON IV n. 1420, DE VALROGER I, n. 85, DESJARDINS I, n. 164. v. sent. Trib. di Havre e di Rouen in REV. DROIT MAR. X, 1895. Critica l'applicazione indiretta il RIPERT, III, 2189, II, 1141.

(2) v. cod. spagnolo, art. 580; portoghese 578; Paesi Bassi 313 e seg.; Rumenia 685; Giappone 680; finlandese 164; tedesco 751; codici scandinavi 268; cod. belga 23; olandese 318.